



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE**  
**Provincia di Genova**

**AREA LINEA 3 - SVILUPPO DEL TERRITORIO,  
INFORMATICA, COMUNICAZIONE E URP**  
Servizio Sviluppo economico commercio SUAP

R.G.O. 35

**ORDINANZA**

**IL SINDACO**

**Richiamato** l'articolo 50 del D.Lgs, n. 267/2000;

**Ritenuto** necessario adottare apposita ordinanza sindacale in materia di utilizzo di apparecchi da gioco e di apertura e funzionamento di sale - giochi, con l'obiettivo di:

- disciplinare, a livello comunale, le modalità di utilizzo dei giochi e il numero massimo degli stessi per ogni sala giochi;
- limitare l'accesso agli apparecchi da gioco e, ove possibile, dissuadere dall'utilizzo degli stessi, in special modo da parte delle fasce più a rischio, rendendo obbligatoria una forma di pubblicità, all'interno di ogni esercizio, riguardo la pericolosità di assuefazione e abuso, che può scaturire dall'uso per soggetti psicologicamente deboli;

**ORDINA**

nel rispetto delle norme statali che regolano la materia, e cioè del R.D. 18.06.1931, n. 773 (TULPS) e s.m.i. e del R.D. 06.05.1940, n. 635 (regolamento TULPS) e s.m.i.,

**(1)**

**Prescrizioni**

Ai sensi dell'art. 9 del TULPS, oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga autorizzazione di polizia per l'installazione di apparecchi da gioco deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporre nel pubblico interesse.

**(2)**

**Utilizzo degli apparecchi**

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- a) ai minori di anni 15, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- b) ai minori in età di obbligo scolastico nelle ore mattutine dei giorni non festivi;
- c) ai minori di anni 18 relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 e comma 7 del TULPS.

**(3)**

**Obblighi dei titolari**

All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi.

Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18.

Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.

Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

E' fatto divieto per i titolari di sala giochi di pubblicizzare con insegne, cartelli o altro, utilizzando il termine "casinò", slot machine o termini che richiamano il gioco d'azzardo.

Come disposto dall'art. 18 del Reg. Att. TULPS le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

#### **(4)**

##### **Caratteristiche minime e limitazioni**

L'autorizzazione per sala giochi può essere rilasciata quando:

- a) la superficie del locale non sia inferiore a 100 mq e superiore a mq 200, al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali: sala gioco delle carte, uffici o magazzino, attività complementari;
- b) il locale non sia ubicato in edifici di civile abitazione o confinante con questi;
- c) i locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
- d) fatte salve le norme suddette il locale deve essere dotato di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui un bagno per portatori di handicap;
- e) gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, sono collocati in aree specificamente dedicate;

f) la superficie occupata con i giochi non può superare il 60 per cento della superficie calpestabile complessiva al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici o magazzini.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.

La distanza minima di sala giochi da scuole di ogni ordine e grado, è fissata in metri lineari 100.

La distanza minima di sala giochi da caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto è fissata in metri lineari 300.

Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare, purché la superficie ove viene svolta l'attività di pubblico esercizio non sia superiore ad un quarto del totale della superficie dell'attività di sala giochi misurata come indicato ai precedenti commi, e l'attività di somministrazione sia all'interno al locale e non comunichi direttamente sulla pubblica via e non pubblicizzate all'esterno.

Nell'attività di sala giochi dove viene esercitata anche l'attività di somministrazione alimenti e bevande, il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi.

Non è consentito apportare alcuna modifica dell'attività prevalente di sala giochi tesa ad aumentare la superficie dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

In tali esercizi è esclusa l'attività di ristorazione.

I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere trasformati in sale gioco se non previa riconsegna della licenza.

Dette disposizioni e limiti non si applicano per gli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 88 del TULPS ( agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del TULPS).

#### **(5)**

##### **Condizioni per l'apertura**

Le sale giochi possono essere attivate esclusivamente in locali aventi le caratteristiche previste dal presente atto e conformi ai titoli abilitativi riguardanti la destinazione d'uso.

Il titolare della sala deve designare un gerente responsabile. Questi, attraverso la sua costante presenza, risponde del buon funzionamento della sala con l'obbligo di vigilare in permanenza sul locale e sull'esercizio degli apparecchi. In particolare, si adopererà per prendere tutti i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine e della quiete, sia all'interno che all'esterno della sala. Nel caso di assenza del gerente, la sala non può essere aperta qualora lo stesso non venga sostituito tempestivamente da altra persona competente dandone avviso scritto alla Polizia Locale.

Il titolare dovrà indicare il genere e il numero degli apparecchi che intende mettere in esercizio nella propria sala.

Nei locali della sala è vietato far funzionare apparecchi musicali di qualsiasi genere con finestre o porte aperte.

(6)

**Attività complementari consentite nelle sale da giochi**

Presso la sala giochi è ammessa:

- l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme previste in materia;
- l'installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normali e codificate;
- l'attività di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 4.

(7)

**Limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**

Nella sala giochi o sala di attrazione, con annessa attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande, sono vietate:

- la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16 (sedici) anche in presenza di familiari;
- la somministrazione di bevande aventi tasso alcolico superiore a 21% del volume.

(8)

**Sanzioni**

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17- quater, 110 e 221-bis del TULPS.

(9)

**Installazione di singoli apparecchi negli esercizi pubblici diversi dalle sale giochi**

A norma dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del TULPS, nonché di altri apparecchi automatici da trattenimento, all'interno di esercizi pubblici muniti di licenza rilasciata ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS, diversi dalle sale giochi, è soggetta a denuncia d'inizio attività.

La denuncia d'inizio attività deve rispettare i limiti numerici previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti nella materia.

**DEMANDA**

al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

**INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso;
- al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Santa Margherita Ligure, 31 GEN. 2012

IL SINDACO

Roberto DE MARCHI

